



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di
AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 85/46 del 23 SET. 2013

OGGETTO: Liquidazione spese legali a seguito ordinanza n. 8783/2013 del Tribunale di Agrigento -Sezione Lavoro a favore dell'Ing. Salvatore Callari.

Il Dirigente Responsabile

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28.03.2012 (G.U.R.S. 20 aprile 2012, Parte I, n. 16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8/2012;

VISTO il D.P.R.S. n. 1013 del 20.12.2012, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'IRSAP;

VISTA la nota datata 27.12.2012 del Commissario Straordinario IRSAP con cui, per la continuità operativa degli Uffici, è stato incaricato lo scrivente a svolgere il ruolo di Dirigente Coordinatore del Consorzio ASI in liquidazione - Gestione Separata IRSAP di Agrigento;

VISTO il D.P.R.S. n. 2 dell'11.01.2013, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'IRSAP;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 1576 del 28/03/2012, con la quale sono stati emanati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8 del 12/01/2012;

VISTO lo Statuto dell'IRSAP approvato con Decreto n. 44/Gab del 06/03/20013, dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 344 del 22/02/2013, con il quale è stato approvato la schema di accordo tra pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/1991, da stipulare tra l'Irsap e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione Gestioni a Contabilità separata IRSAP;

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria, 1
92021 Aragona (AG)
C.F. e P.I. 00251800843

Tel. 0922445111
Fax. 0922445331
Mail: asiagrigento.it@gmail.com

REGIONE
SICILIANA





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di
AGRIGENTO**

VISTO la deliberazione del Commissario Straordinario dell'IRSAP n. 5 del 4 marzo 2013, che approva lo schema di accordo tra l'IRSAP e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione Gestioni a Contabilità separata IRSAP;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 05/03/2013, tra l'IRSAP ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in liquidazione di AGRIGENTO, Gestione Separata IRSAP, conforme allo schema di cui sopra;

VISTA la nota del Dipartimento Attività Produttive n. n. 35760 del 2.7.13 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria per il periodo Luglio-Agosto-Settembre 2013, in dodicesimi sulle disponibilità del capitolo di bilancio regionale;

VISTA l'ordinanza n. 8783 /13 del 15.5.13 emessa dal Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, con la quale veniva disposto il reintegro in servizio dell'Ing. Salvatore Callari nonché il pagamento delle spese di lite in favore dello stesso, “liquidate in complessivi € 2.532,00= oltre IVA e CPA come per legge...”;

RILEVATO che può procedersi al pagamento della somma di cui sopra, ammontante complessivamente ad € 3.186,27=;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

DI PROCEDERE al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ing. Salvatore Callari, così come disposto nell'ordinanza n. 8783/13 del 15.5.13 emessa dal Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, per un totale di € 3.186,27=, mediante accredito in conto corrente bancario intrattenuto con Unicredit Banca SpA intestato allo stesso avente il seguente IBAN: IT85K0200883380000300234015 ;

DARE ATTO che la somma complessiva di € 3.186,27=;graverà sulle passività della gestione separata IRSAP di Agrigento.

**Il Dirigente Responsabile
dell'Ufficio Periferico di Agrigento
(Dott. Carmelo Faraci)**



Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria, 1
92021 Aragona (AG)
C.F. e P.I. 00251800843

Tel. 0922445111
Fax. 0922445331
Mail: asiagrigento.it@gmail.com

REGIONE
SICILIANA





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di
AGRIGENTO

II DIRETTORE GENERALE

Esaminata la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

APPROVARE la liquidazione della somma di cui sopra per un totale di € 3.186,27=;

DARE ATTO che la somma complessiva di € 3.186,27=; graverà sulle passività della Gestione Separata IRSAP di Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Francesco Barbera

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria, 1
92021 Aragona (AG)
C.F. e P.I. 00251800843

Tel. 0922445111
Fax. 0922445331
Mail: asiagrigento.it@gmail.com

REGIONE
SICILIANA



N. 32/2013 R.G.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
IL GIUDICE DEL LAVORO

sul ricorso ex art.1 commi 48 ss. L.92/2012 proposto da

CALLARI SALVATORE

avv. ti MARIO LA LOGGIA e GIROLAMO RUBINO, viale della Vittoria n. 145,
Agrigento;

CONTRO

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (IRSAP)**

avv. ti BERGAMINI Luisa e MARINELLI Massimiliano c/o avv. CANNAROZZO
Daniela, Corso Garibaldi n. 226, Ravanusa (Agrigento);

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) DI
AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE A CONTABILITÀ
SEPARATA -**

avv. BERGAMINI Luisa e MARINELLI Massimiliano c/o avv. CANNAROZZO
Daniela, Corso Garibaldi n. 226, Ravanusa (Agrigento);

*a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2013 pronuncia la se-
guente*

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 1 commi 48 e ss. L.92/2012 depositato in data 04.01.2013
CALLARI SALVATORE impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dal
Consorzio ASI in liquidazione, con determinazione commissariale n. 117 del 21 ago-
sto 2012, domandando la dichiarazione della nullità del licenziamento e la reintegra-
zione con le conseguenze risarcitorie di cui all'art.18 L.300/1970.

L'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (IRSAP), nelle more subentrato, ai sensi dell'art. 19, comma 5,
della Legge Regionale n. 8/2012, nella gestione dei singoli Consorzi per lo sviluppo
industriale, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio

difetto di legittimazione passiva nonché l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza delle domande delle quali, pertanto, chiedeva il rigetto.

Si costituiva, altresì, in giudizio il **CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) DI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE (GESTIONE A CONTABILITA' SEPARATA)** eccependo l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza del quale, pertanto, chiedeva il rigetto

Indi la causa, previa istruttoria e discussione orale, veniva trattenuta in riserva.

Deve premettersi che il giudizio all'esame è regolamentato dal rito di cui all'art. 1 commi 48 e ss. L.92/2012 (recante *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*), poiché l'atto introduttivo è stato depositato in data successiva al 18.7.2012 (data di entrata in vigore della predetta legge) e contiene una domanda ex art.18 L.300/1970.

Tanto in applicazione del comma 67 dell'art.1 L.92/2012, che dispone che "*I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge*".

Infatti, il comma 47 del suddetto articolo stabilisce che "*Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro*".

In relazione al giudizio in esame, avente ad oggetto un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, giova, altresì, richiamare l'art. 1, comma 7, della legge n. 92, secondo cui: "*Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo*", nonché il successivo comma 8, a tenore del quale: "*Ai fini dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione «individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche*".

Ciò posto, il problema sta, quindi, nello stabilire se le disposizioni della legge n. 92/2012 ed, in particolare, quelle relative al nuovo procedimento per l'impugnazione dei licenziamenti, siano applicabili ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, posto

che il citato comma ottavo prevede che, ai fini dell'applicazione del settimo comma, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti pubblici, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione delle disposizioni dettate dalla legge in esame con la disciplina propria del pubblico impiego.

Orbene, ritiene questo giudice, che argomenti sia di carattere letterale che di carattere sistematico, depongano nel senso di ritenere applicabile anche ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti la nuova disciplina processuale dettata dalla legge n. 92/2012; e ciò sia perché il menzionato comma 7 sembra restringere l'area delle disposizioni non immediatamente applicabili soltanto a quelle idonee a costituire principi regolativi dei rapporti di lavoro, sia perché, da un punto di vista sistematico, in un ordinamento come il nostro, volto tendenzialmente ad applicare la medesima disciplina processuale a tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti contrattuali della stessa natura, sembra difficile ammettere che possano coesistere due diversi regimi a seconda che si debba procedere all'esame di un rapporto di lavoro privato ovvero di un rapporto di lavoro pubblico.

Ne deriva, pertanto, che, almeno sino a quando le iniziative normative di cui al comma 8 non si concretizzeranno in disposizioni di legge, deve ritenersi che il rito specifico per i licenziamenti trovi applicazione anche alle controversie dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni soggetti al regime privatistico.

Rimane, invece, ferma, a parere di chi scrive, l'applicazione della tutela reale ex art. 18 stat. lav. ai lavoratori pubblici con rapporto privatizzato "a prescindere dal numero dei dipendenti" (art. 51, c. 2, d.lgs. n. 165/2001), dovendosi intendere qui sopravvissuto, per rinvio materiale, il vecchio testo dell'art. 18 fino alla prevista "armonizzazione" (art. 1, c. 7 e 8, della nuova legge).

Alla luce di quanto fin ora esposto, dunque, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dai resistenti in memoria ex art. 1, commi 47 e ss., l. 92/2012.

Per ciò che concerne, poi, il difetto di legittimazione passiva eccepito dall'IRSAP, va rilevato che, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 8/2012, a seguito della scadenza dei termini di gestione dei Consorzi ASI da parte dei Commissari Liquidatori Straordinari, prorogati (fino al 03.09.2012) con D.P. n. 540/GAB del 18.07.2012, l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP) *"subentra integralmente e definitivamente nella gestione delle aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate"*.

Il comma 4 del menzionato art. 19 prevede, inoltre, che: *"I commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli consorzi per le aeree sviluppo industriale transita all'Istituto. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessorato Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive di concerto con l'Assessorato Regionale per l'economia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana"*, mentre il comma 10 statuisce che: *"L'Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la propria pianta organica. La stessa, entro i successivi 60 giorni, è approvata con deliberazione della Giunta Regionale; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell'Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento presso l'Istituto...."*

Ciò posto, sulla scorta delle suddette disposizioni, l'Istituto resistente ha dedotto che, non essendo stata ancora ad oggi pubblicata né formalmente deliberata alcuna chiusura delle operazioni delle attività liquidatorie del Consorzio ASI, evento quest'ultimo coincidente con il *dies a quo* del subentro integrale e definitivo del medesimo Istituto nella gestione del predetto Consorzio, non sussisterebbe alcuna legittimazione passiva in capo all'IRSAP nel presente giudizio, dovendo la stessa ritenersi perdurare in capo al Consorzio ASI Agrigento in liquidazione.

Orbene, la prospettata ricostruzione delle norme in esame, non può, a parere di questo giudice, trovare accoglimento.

Ed invero, va, in primo luogo, osservato che il comma 4 del citato art. 19, laddove dispone che *"Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli Consorzi per le aeree sviluppo industriale transita all'Istituto"*, fa chiaramente riferimento ai 180 giorni necessari a chiudere le operazioni di liquidazione da parte dei Commissari a ciò deputati, che si concludono, come espressamente evidenziato dalla stessa norma, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria.

La predetta interpretazione, coerente con il dato letterale della disposizione in commento, è, altresì, confermata, da un punto di vista sistematico, dal successivo capoverso del comma 4, in cui è stabilito che l'attività liquidatoria, una volta completata, deve essere certificata con apposito decreto; la menzionata attività di certificazione, pertanto, rappresenta un passaggio, sia da un punto di vista cronologico che giuridico, successivo alla chiusura delle operazioni di liquidazione dei consorzi e, quindi, anche al transito dell'IRSAP nella gestione dei medesimi.

La suddetta ricostruzione, peraltro, è stata di recente avallata anche dal Tar Sicilia, con ordinanza n. 2790/2012, a tenore della quale: *"Nel caso di specie deve ritenersi verificata una successione a titolo universale da parte dell'IRSAP nei rapporti giuridici facenti capo ai Consorzi ASI di cui alla legge regionale 1/1984 dal momento che: 1) tutte le funzioni svolte dai secondi sono state ora attribuite al primo (ex art. 1 della L.R. 8/2012), 2) scaduto il termine di 180 giorni di cui al comma 4 dell'art. 19 L. R. 8/2012, l'Istituto è subentrato integralmente e definitivamente nella gestione delle aree di sviluppo industriale regolate dalla L. R. 1/84 (art. 19, comma 5, cit. L. R. 8/2012), 3) tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei predetti consorzi sono transitati al nuovo Istituto Regionale (art. 19, comma 8, L. R. 8/2012), anche se in gestioni a contabilità separata..."*.

Con riferimento, infine, all'ordinanza n. 1255 del 2012, citata dal resistente in memoria, nell'ambito della quale lo stesso Tar aveva escluso, in una fattispecie analoga, la ravvisabilità di una successione a titolo universale, va osservato che nella menzionata pronuncia n. 2790/2012, è affermato che: *"....a tale conclusione il Tribunale è pervenuto in considerazione del fatto che, all'epoca della predetta ordinanza, non era ancora spirato il termine di 180 giorni previsto dal comma 4 dell'art. 19 L.R. cit., con la conseguenza che i rapporti giuridici dei Consorzi ASI dovevano allora considerarsi ancora facenti capo ai medesimi, anche se confluiti in gestioni liquidatorie affidate a commissari straordinari degli stessi consorzi"*.

Orbene, alla luce di quanto fin ora esposto, considerato che, a seguito della scadenza del termine di 180 giorni di cui al comma 4 dell'art. 19 della L. R. 8/2012, si è verificata una successione a titolo universale dell'IRSAP nei rapporti giuridici facenti capo ai Consorzi ASI di cui alla legge regionale 1/1984, non può che ritenersi che l'unico soggetto legittimato a contraddire nell'odierno giudizio è l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP), essendo il medesimo subentrato, a decorrere dal 03 settembre 2012, nella gestione dei singoli Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale.

Venendo al merito dell'impugnazione del licenziamento, la domanda ex art.18 L.300/1970 va accolta, considerato che alcune delle censure d'illegittimità formale evidenziate dal ricorrente appaiono fondate ed assorbenti.

Al riguardo, appare opportuno premettere che l'art.55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, così come novellato dal D.lgs. n. 150/2009, prevede due distinti modelli di procedimento disciplinare:

1) "procedimento monocratico o semplificato", disciplinato dal comma 2, che trova applicazione quando ricorrono 2 condizioni:

a) deve trattarsi di infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni;

b) la struttura presso la quale il dipendente presta servizio ha qualifica dirigenziale;

2) "procedimento ordinario o aggravato", disciplinato dai commi 3 e 4, che trova applicazione in 2 ipotesi:

a) per le infrazioni di maggior gravità (per le quali sono previste sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni) poste in essere da dipendenti in servizio presso strutture con qualifica dirigenziale;

b) per tutte le infrazioni poste in essere da dipendenti in servizio presso strutture non aventi qualifica dirigenziale.

In base ai commi 2, 3 e 4 dell'art.55-bis competente allo svolgimento del primo tipo di procedimento è il dirigente della struttura presso la quale il dipendente è in servizio, per il secondo tipo è, invece, competente l'Ufficio dei procedimenti disciplinari (d'ora in avanti U.P.D.).

In merito, il comma 4 dell'art.55-bis, con una previsione analoga a quella precedente la riforma introdotta dal citato D.lgs n. 150/2009, dispone che "*Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo*".

Ciò posto, se è pur vero, come sopra evidenziato, che ciascuna amministrazione può, in base al proprio ordinamento, determinare discrezionalmente le modalità di struttura e di composizione dell'U.P.D (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 55, comma 4, D.lgs. n. 165 del 2001 con riferimento alle infrazioni di cui agli articoli 55 bis, comma 7, e 55 sexies, comma 3), è altrettanto vero che la previsione di un organo collegiale, quale competente all'avvio del procedimento, allo svolgimento della procedura e all'irrogazione della sanzione, è espressione di norme che hanno carattere imperativo e che non sono in alcun modo derogabili, in quanto regolanti aspetti legati all'investitura di un organo, ossia all'attribuzione di una competenza, i quali, in base ai principi costituzionali, debbono essere necessariamente disciplinati da fonti normative.

D'altra parte, è lo stesso art. 55, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001 che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 55 a 55-octies costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, c.c., con la conseguenza che la violazione delle predette norme comporta la nullità della sanzione irrogata, come riconosciuto anche recentemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro («E' nulla, perché in contrasto con norme di legge inderogabili sulla competenza, la sanzione disciplinare irrogata in esito a procedimento disciplinare instaurato da soggetto od organo diverso dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari» Cass., Sez. lav., 5 febbraio 2004, n.2168; Cassazione civile, Sez. lav., 30 settembre 2009, n. 20981).

Ed invero, quando la gravità della infrazione e la potenziale sanzione da irrogare determinano la necessità di una maggiore terzietà nello svolgimento dell'istruttoria di-

sciplinare, è necessario ricorrere all'ufficio dei procedimenti disciplinari, che deve gestire il procedimento disciplinare fin dal momento della contestazione al dipendente (sul punto v. Trib. S.M. Capua Vetere, ord. 1.10.2010 che ha condivisibilmente dichiarato la nullità della contestazione effettuata non dall'U.P.D. ma dal dirigente dell'ufficio medesimo che non operava nella specifica qualità ma quale dirigente della relativa unità operativa complessa).

Tanto premesso, nel caso di specie, va osservato che l'intero procedimento disciplinare che ha coinvolto il Callari, è stato avviato, istruito e concluso da un unico soggetto (tale dott.ssa Safonte), in violazione delle norme sopra riportate che, a tutela dei diritti del lavoratore "incolpato", prevedono un organo collegiale quale competente all'avvio del procedimento, allo svolgimento della procedura e all'irrogazione della sanzione disciplinare.

Ed invero, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta (v. teste Safonte), è emerso che, sia la fase di audizione del ricorrente, sia la fase dell'istruttoria nonché quella della stesura della relazione finale, sono stati curati unicamente dalla citata dott.ssa Safonte e non, invece, dall'UPD nella sua interezza costituito, nella specie, dalla dott.ssa Safonte, dal dottor Minacapilli e dal dottor Salvatore Schillaci (v. doc. 22 fascicolo ricorrente).

Orbene, al di là del superiore rilievo (già di per sufficiente, a parere di questo giudice, ad inficiare la legittimità della sanzione irrogata), merita rilevare che la dott.ssa Safonte (responsabile unico del procedimento) si è limitata, come dalla stessa affermato nel corso dell'istruttoria dibattimentale (v. verbale d'udienza del 28.03.2013), a mettere a confronto i fatti contestati al Callari con le ipotesi tipiche di illeciti disciplinari codificate dal nostro legislatore, senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla fondatezza o meno delle singole contestazioni; in merito, infatti, la teste ha riferito che: *"...trattandosi del mio primo provvedimento disciplinare e non avendo, quindi, esperienza nella predetta materia, dopo essermi documentata su ciò che avrei dovuto in merito fare, ho proceduto a comparare le contestazioni mosse al ricorrente con le fattispecie oggettivamente riscontrate nell'art. 55 D. Lgs n. 165/2001 e nel codice di comportamento dei dirigenti. Mi sono limitata a verificare la corrispondenza delle contestazioni mosse al ricorrente con le figure di illecito di cui sopra e, posto che non ho rinvenuto alcuna corrispondenza, non sono entrata nel merito delle singole contestazioni. Ho concluso la mia relazione rilevando di non avere rinvenuto alcuna responsabilità disciplinare del dirigente ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 165/2001"*.

La stessa, poi, ha concluso la propria relazione finale (v. doc. n. 6 fascicolo ricorrente) evidenziando che: *"Ravvisata comunque in atto per tutte le contestazioni di cui al presente procedimento disciplinare l'insussistenza delle ipotesi di illecito disciplinare elencate all'art. 55 quater del D. Lgs n. 165/2011 così come quelle annoverate nel codice disciplinare dei dirigenti di questo Consorzio, (...) si propone alla Gestione Commissariale (...), posto l'insussistenza delle ipotesi di illecito disciplinare elencate"*.

all'art. 55 quater del D. Lgs. n. 165/2001 l'eventuale adozione dei provvedimenti di propria competenza.....".

Indi, se è vero che il procedimento disciplinare ha la funzione precipua di verificare la sussistenza o meno degli addebiti contestati al dipendente, appare evidente che la mera comparazione dei predetti addebiti con le ipotesi codificate di illeciti disciplinari non è di per sé sufficiente a porre in essere la verifica di cui trattasi, essendo piuttosto necessario valutare ed esaminare nel merito le singole contestazioni mosse al lavoratore al fine di accertare l'esistenza di eventuali comportamenti negligenti del medesimo, le eventuali violazioni di norme di legge o regolamenti, l'emanazione di provvedimenti illegittimi, invalidi o inefficaci etc.

Ne deriva, pertanto, che in assenza della predetta metodologia d'indagine, l'intero procedimento disciplinare risulta essere viziato, in quanto non più idoneo al perseguimento del suo scopo tipico, che è quello, si ripete, di appurare la sussistenza o meno di una condotta del dipendente meritevole di una sanzione disciplinare.

A ciò aggiungasi che l'istruttoria, di sé per viziata, svolta a carico del Callari ha escluso, come sopra evidenziato, la sussistenza di una qualsiasi forma di responsabilità disciplinare in capo allo stesso ma, ciò nonostante, il Commissario Straordinario in carica, ha ritenuto, con la determinazione n. 117 del 21 agosto 2012, di recedere con effetto immediato dal rapporto di lavoro con il ricorrente, ravvisando, nel caso in esame, la sussistenza di fatti idonei a ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario che deve sussistere necessariamente tra Pubblica Amministrazione e dirigenti.

Ciò premesso, se è certamente vero che il soggetto competente all'adozione ed irrogazione del provvedimento finale (nel caso di specie, il licenziamento) non è tenuto ad uniformarsi pedissequamente alle risultanze dell'istruttoria svolta, è altrettanto vero che, per giurisprudenza pacifica, la ricorrenza della giusta causa del licenziamento del dirigente è da correlare alla presenza di valide ragioni della cessazione del rapporto lavorativo, come tali apprezzabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede, sicché non giustificato è il licenziamento posto in essere per ragioni meramente pretestuose, al limite della discriminazione, ovvero anche del tutto irrispettoso delle regole procedurali che assicurano la correttezza dell'esercizio del diritto.

Pertanto, pur ammettendo di poter ravvisare nelle contestazioni mosse al ricorrente degli elementi tali da fondare la "responsabilità dirigenziale" del medesimo, il Commissario Straordinario in carica avrebbe dovuto, all'uopo, attivare la peculiare procedura prescritta dall'art. 11 del regolamento per la disciplina del controllo interno della valutazione della dirigenza (v. doc n. 25 fascicolo ricorrente).

Ed invero, come è noto, il richiamo al concetto di responsabilità dirigenziale allude esclusivamente al tema della responsabilità professionale di risultato gravante sul dirigente pubblico e non va confuso con il distinto istituto della responsabilità disciplinare del medesimo soggetto.

Le norme che si occupano, infatti, della responsabilità dirigenziale sono gli artt. 21 e 22 del d.lgs. 165/2001, mentre l'istituto della responsabilità disciplinare è disciplinato, come già sopra evidenziato, dagli artt. 55 e seg. del medesimo d.lgs. 165/2001.

In particolare l'art. 21, così come da ultimo modificato dal d.lgs. 150/2009, dispone che *"Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo"*.

Nell'attuale contesto normativo, dunque, i comportamenti valutabili ai fini della responsabilità dirigenziale sono quelli del mancato raggiungimento degli obiettivi e dell'inosservanza delle direttive; dal punto di vista procedurale, le attività di verifica sono affidate o ad un nucleo di valutazione interno (composto dal Dirigente Generale e da esperti), ovvero ad organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione (sulla base, in tal caso, di apposite convenzioni: art. 2, comma 1, lett. g) della L. 421/1992).

Se poi, all'esito dell'attività di verifica, sia accertata una qualche responsabilità di tipo dirigenziale, è prevista, prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio, la richiesta del parere del Comitato dei Garanti, da ritenersi, all'interno di una prospettiva endoprocedimentale, obbligatorio (a meno che non intervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta) e vincolante (a meno che l'amministrazione, nel discostarsi dallo stesso, non motivi espressamente sulle ragioni di illegittimità del parere).

Ne deriva, pertanto, che, pur ammettendo di poter ravvisare in capo al Callari una qualsiasi forma di responsabilità dirigenziale (una volta esclusa, al termine dell'istruttoria, quella disciplinare), il Consorzio datore di lavoro avrebbe dovuto attivare, a pena della nullità del licenziamento, la procedura prevista dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi compresa, così come correttamente rilevato dal ricorrente, l'assunzione del parere preventivo del Comitato dei Garanti.

In merito, infatti, la giurisprudenza del Supremo Collegio, ha avuto modo di chiarire che: *"La responsabilità dirigenziale deve essere accertata attraverso il parere obbligatorio del Comitato dei Garanti, pena la nullità del licenziamento"* (Cass. civ. n. 12250/2012).

Orbene, la violazione delle suddette norme, dettate anche a tutela del lavoratore (apparendo evidente come la previsione di un'apposita procedura come quella disciplinata dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. 165/2001 nonché l'affidamento della gestione dell'intero procedimento disciplinare ad un organo collegiale siano finalizzati a regolamentare e rendere più ponderato l'esercizio del potere sanzionatorio) inficia la legittimità della sanzione irrogata e ne giustifica la sospensione in via cautelare.

Opinare diversamente e, quindi, ritenere influente ai fini della validità della sanzione disciplinare, il rispetto della procedura cui lo stesso Consorzio si è vincolato, finirebbe per rendere prive di qualsiasi rilievo ed effetto le suddette disposizioni.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il licenziamento irrogato al ricorrente va ritenuto, allo stato, illegittimo, restando assorbiti i motivi di impugnativa relativi al merito del provvedimento impugnato.

Pertanto, rilevato che *"L'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una P.A. con un dirigente comporta l'applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, con conseguenze reintegratorie, a norma dell'art. 51, secondo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001"* (Corte di Cassazione n. 2233/2007 e n. 9651/2012), l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP) va condannato alla reintegra del Callari nel posto di lavoro nonché al pagamento, a titolo risarcitorio, di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento.

Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha affermato che: *"Quanto alla questione relativa alle conseguenze della ritenuta illegittimità della estinzione del rapporto di lavoro in esame (...), vale richiamare, per quanto attiene alle conseguenze ripristinatorie del rapporto di lavoro, quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con sentenza n. 2333 del 2007, che ha rilevato come le conseguenze della illegittimità del recesso di dirigente pubblico siano di carattere reintegratorio. E ciò in considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51 che, dopo avere al comma 1 affermato che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, comma 1 che comprendono anche i dirigenti, prevede, al comma 2, che la L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. Al riguardo è stato ritenuto che, poiché il rapporto fondamentale stabile dei dipendenti pubblici con attitudine dirigenziale è assimilato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 21, a quello della categoria impiegatizia e poiché la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 10 si riferisce ai dirigenti privati, la L. n. 300 del 1970 non si applichi con i limiti categoriali di cui alla L. n. 604 del 1966, ma che l'estensione operata dall'art. 51, comma 2 cit. si applichi anche al rapporto fondamentale di lavoro dei dirigenti pubblici"* (cfr: Cass. 9651/2012 cit.).

Né, d'altro canto, può trovare accoglimento la tesi sostenuta dall'Istituto convenuto secondo cui la mancata indicazione dell'ammontare dell'ultima retribuzione globale di fatto impedirebbe, per la sua genericità, una pronuncia reintegratoria, considerato che la documentazione comprovante l'effettivo *quantum* della retribuzione mensile percepita dal dipendente non può che essere in possesso dello stesso datore di lavoro.

Infine, in virtù del principio della soccombenza, l'Istituto Regionale convenuto deve essere condannato a pagare in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, mentre sussistono giuste ragioni per compensarle interamente tra il medesimo ricorrente ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Agrigento in liquidazione.

PQM

Dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con la determinazione commissariale n. 417 del 21 agosto 2012 e, per l'effetto, condanna l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP) a reintegrarlo nel posto di lavoro.

Condanna, altresì, l'Istituto convenuto al risarcimento del danno subito dal lavoratore versandogli un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento.

Condanna, infine, l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP) al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente consistenti nel compenso al difensore che si liquida, ai sensi del regolamento n. 140/2012, in complessivi € 2.532,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Dichiara interamente compensate le spese di lite tra il ricorrente ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Agrigento in liquidazione - Gestione a contabilità separata.

Agrigento, 15 maggio 2013

Si comunichi.

Depositato oggi in cancelleria
Agrigento, 14/5/2013
IL CANCELLIERE

IL TRIBUNALE GIUDIZIARIO
Giuseppe P. P. P.

IL GIUDICE
Giuseppe P. P. P.

Giuseppe P. P.

Giuseppe P. P.